

*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
(P.S.R. 2007-2013)*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005  
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto i) - Sottosezione 1 Articolo 37

*Misura 211  
Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane*

***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA***

***AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE  
ANNUALITA' 2010***

## ***PREMESSA***

Con il presente Programma Operativo di Misura la Provincia di Modena dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale per la Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane".

**Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura.**

### **Riferimenti normativi**

- ♦ Il Reg. (CE) n. 1290/05
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1698/05
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1974/06
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1975/06
- ♦ Il Reg. (CE) n. 73/09
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1122/09
- ♦ Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato in data 30 gennaio 2007 dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con proprio atto n. 99, successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 2282 del 28 dicembre 2009 a seguito della Decisione C(2009) 10344 del 17 dicembre 2009 della Commissione Europea.
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 101/2008 con la quale è stata modificata la pianificazione finanziaria per Misura, sono state aggiornate le deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e sono stati definiti gli obiettivi finanziari per territorio provinciale;
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 168/2008 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" recante le modalità di accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione e di attivazione delle procedure di selezione delle domande di contributo. La stessa Delibera approva il Programmi Operativo della Misura 211.
- ♦ La Delibera di giunta Regionale n. 363/2008 di integrazione e modifica della D.G.R. 168/2008, che definisce l'attribuzione delle zonizzazioni territoriali, del meccanismo di selezione per la predisposizione delle graduatorie;
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 281/2009 recante modifiche al "Programma Operativo Misura 211" approvati con D.G.R. 168/2008" e di modifica delle "Modalità di attribuzione delle zonizzazioni" di cui alla D.G.R. 363/2008;
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 196/2010 recante modifiche al "Programma Operativo Misura 211".
- ♦ Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) di Modena approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 165/2007, successivamente modificato dalla Deliberazione 200/2007;
- ♦ La Delibera di Giunta n. 148/2008 di adozione del Programma Operativo Provinciale dell'Asse 2 parte generale e disposizioni transitorie, che rimanda ad un successivo atto l'approvazione dell'Avviso Pubblico della Misura 211 e del relativo Programma Operativo di Misura recante le disposizioni per la presentazione di nuove domande;
- ♦ La Delibere del Consiglio Provinciale n. 41 del 12 marzo 2008 che approva uno schema tipo di convenzione per la gestione associata tra la Provincia di Modena, la Comunità Montana del Frignano, l'Unione dei Comuni Terre di Castelli (ex Comunità Montana Modena Est) e l'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia (ex Comunità Montana Modena Ovest) delle domande presentate nell'ambito del PSR;

- ♦ La Delibera di Giunta Provinciale n. 63 del 23 febbraio 2010 di aggiornamento delle delimitazioni geografiche delle aree preferenziali per la gestione del PSR;
- ♦ La Determinazione del Direttore AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni che definisce la “Procedura Operativa per la presentazione delle domande” sulle Misure del PSR;
- ♦ Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

### ***OBIETTIVI***

La Misura contribuisce all’obiettivo specifico dell’Asse 2 di “Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane”. La prosecuzione dell’attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l’attuazione della condizionalità, risulta di fatti un elemento indispensabile per tutelare l’ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all’obiettivo specifico dell’Asse 2 di “Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)”.

La Misura contribuisce altresì a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

### ***CARATTERISTICHE DELLA MISURA***

L’indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall’agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E’ ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.

Per l’adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

**Annualità di riferimento dell’indennità:** periodo, di durata ANNUALE, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle “domande di indennità” cui è da riferire il pagamento delle medesime Indennità

**Periodo di impegno:** periodo, di durata QUINQUENNALE, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande cui è da riferire la decorrenza degli adempimenti connessi all’impegno di “proseguire l’attività agricola ... per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento” (art. 37, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05);

## **BENEFICIARI**

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli *imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04.*

**Il requisito anagrafico (età inferiore ai 65 anni), per l'annualità in cui si riferisce ogni singolo bando, deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, così come previsto dalla D.G.R. 281/2009.**

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

Altresì possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

## **REQUISITI E IMPEGNI**

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel P.S.R. 2007-2013:

- Il requisito anagrafico (età inferiore ai 65 anni), per l'annualità in cui si riferisce ogni singolo bando, deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.  
Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell'anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall'anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.

### A. Condizioni di Ammissibilità per le Aziende:

- ***il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.***

Con D.G.R. 196/2010 si è stabilito che a partire dall'annualità 2010 non vi è alcun obbligo di restituzione qualora nel corso del periodo d'impegno la SAU residua ricadente in zona svantaggiata sia uguale o superiore a ha 2,50. (Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura). La corresponsione dell'indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza del subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

- ***almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata***

- ***L'attività agricola dovrà essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda***

*Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 211.*

- ***L'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03, successivamente abrogato dal Reg. CE n. 73/2009.***

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

A norma dell'art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 **il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211** è tenuto a rispettare "nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009".

A norma dell'art. 23 del Reg. (CE) 1975/06 "in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".

*In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", **il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.***

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella in Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'Azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

Poiché la Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

#### B. Condizioni di Ammissibilità per le superfici:

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo "Indennità concedibili" si specificano le seguenti condizioni di ammissibilità per le superfici:

- *le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;*

- *le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;*
- *i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno;*
- *per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'“annualità di riferimento dell'indennità”;*
- *l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;*
- *la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.*

Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della **S.A.U. aziendale** dovrà essere compresa in area svantaggiata.

### ***PRESCRIZIONI GENERALI***

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 211. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211.

### ***AREE DI APPLICAZIONE***

La Misura si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, ***con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE “Nitrati” e in quelle ad alto valore naturalistico.***

Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013, dal Programma Operativo dell'Asse 2, dal P.R.I.P. (modificate con D.G.P. n. 65/2010) e tenuto conto dei “Criteri di selezione” di cui all'**allegato A** del presente Avviso Pubblico.

Ai fini della delimitazione e dell'individuazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, ulteriormente specificate con Delibera di Giunta R.E.R. n. 363/2008 e successivamente modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 281/2009, nonché da quanto previsto nel Programma Rurale Integrato Provinciale.

### **COMPETENZA**

La domanda di indennità per la Misura 211 è **unica**, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Nei casi in questione si procederà come di seguito indicato:

Verrà individuata una Amministrazione definita "titolare", rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite "cointeressate".

Successivamente l'Ente pagatore AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti anche in altre Amministrazioni e scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate a ogni singola Amministrazione competente sono destinate alla totalità delle particelle agricole per le quali è dovuta la corresponsione dell'indennità ricadenti nel proprio territorio; ciò anche se, per i casi di domande riferibili a più ambiti territoriali, la titolarità della domanda fosse attribuita ad altra Amministrazione.

La sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà quindi differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

Per quanto attiene alla titolarità del procedimento amministrativo finalizzato alla gestione delle domande, in virtù del riordino degli Enti Delegati di cui alla L.R. n. 10/2008, provvedono le Province e le Comunità Montane territorialmente competenti nonché le Unioni dei Comuni subentranti nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura ai sensi della L.R. 15/1997.

La Provincia di Modena, su richiesta della Regione, ha approvato uno schema tipo di convenzione per la gestione associata di procedimenti amministrativi che prevede la titolarità del procedimento in capo al Direttore dell'Area Economia e la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico composto dai dirigenti e tecnici degli Enti Delegati competenti.

### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a), e al paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013 possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di apposita domanda risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande per la Misura 211 e le eventuali rettifiche, dovranno essere presentate secondo le modalità definite nelle “Procedure per la presentazione delle domande” approvate dall’Ente Pagatore Agrea e disponibili sul sito di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>, utilizzando la modulistica e i supporti informativi messi a disposizione, entro il termine ultimo del **15 maggio 2010**, così come stabilito dall’art. 11 del Reg. CE 1122/2009.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per “L’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi”, utilizzando il “Modello Integrativo Ente” **Allegato B** del presente Avviso Pubblico.

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE 1975/2006 che recepisce quanto disposto dall’ex Reg. CE 796/2004 art. 21, le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un **ritardo non superiore a 25 gg.** complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dall’eventuale proroga. In caso di ritardo sarà applicata una riduzione dell’Indennità pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato, come previsto nell’art. 21 dell’ex Reg. CE n. 796/2004; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di “Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco”.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda sarà considerata irricevibile.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l’indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

La Misura 211 *intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all’aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

I termini sopra riportati, nonché tutti gli altri termini indicati nel presente avviso pubblico, potranno essere differiti a seguito di proroghe disposte dalla Regione Emilia Romagna, mediante l’approvazione di atti formali da parte del Direttore dell’Area Economia della Provincia di Modena.

#### **A. Modalità di compilazione delle domande**

Le domande relative alla misura 211 del PSR 2007 – 2013 della Regione Emilia - Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema informatico SOP di AGREA.

Lo stesso Ente Pagatore Agrea comunicherà la data del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

#### **E’ esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo.
- 2) i singoli beneficiari (*Utenti Internet*), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password

ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è *l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario*. Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. n. 15/1997) vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

## **B. Modalità di presentazione delle domande**

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

### **1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SISTEMA INFORMATICO "SOP" PRESSO UN CAA:**

la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda. Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La copia cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante il numero e la data di protocollo del sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), comprensiva degli allegati, entro il quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando, agli uffici degli Enti Delegati competenti di seguito indicati:

***Unione dei Comuni Terre di Castelli (Via M. Tesi n. 1209, Zocca);***

***Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (Via Rocca n. 1 Montefiorino);***

***Comunità Montana del Frignano (Via Giardini n. 15, Pavullo nel Frignano).***

I CAA potranno trasmettere domande agli Enti Delegati solo se protocollate sul sistema SOP di AGREA. La ricezione da parte degli Enti Delegati di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

### **2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA SU SISTEMA INFORMATICO "SOP" E SUCCESSIVA PROTOCOLLAZIONE PRESSO UNO DEGLI ENTI DELEGATI COMPETENTI:**

tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario "Utente Internet", compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di "presentata", Il beneficiario dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di

identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente agli uffici dell'Ente Delegato competente indicati dal presente bando, che provvederà ad apporre la data di ricezione ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati. In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell'atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall'Ente Territoriale competente. L'Ente Delegato ricevente la domanda registrerà poi sul sistema di AGREA la data di ricezione della domanda ed il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale" presente sul sistema informatico SOP di Agrea.

### **C. Casi di non ricevibilità**

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da utenti internet solo parzialmente, senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di "presentata");
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di "protocollata");

saranno dichiarate *non ricevibili* e si procederà a dare comunicazione ai richiedenti del provvedimento di diniego.

Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema SOP di AGREA.

## ***SELEZIONE DELLE DOMANDE***

### ***GRADUATORIE***

La Provincia di Modena provvede entro **90 giorni** dal ricevimento delle domande e fatto salvo ritardi giustificati ad approvare specifica graduatoria applicando il "Meccanismo di selezione" definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 363/2008, successivamente modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 281/2009, basato sui "CRITERI DI SELEZIONE PER L'ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE" di cui all'**allegato A** al presente Avviso Pubblico e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste dal PRIP per questa Misura.

*Qualora la dotazione finanziaria indicata nel bando risulti sufficiente all'accoglimento di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, l'Amministrazione ha la facoltà di approvare un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione.*

### **CRITERI OPERATIVI DI SELEZIONE**

Nell'elaborazione dei criteri di selezione per la Misura 211, così come previsto dal PSR, sono state individuate delle priorità che agiscono in modo subordinato fra di loro.

Queste priorità sono distinte in "**Priorità Territoriali**" e "**Priorità Soggettive**" così come previsto dal POA Asse 2.

La graduatoria è determinata sulla base della valenza ambientale degli interventi secondo, la tabella di seguito riportata:

| Aree preferenziali per tutela prevalente | Collina/Montagna |
|--|------------------|
| Tutela Naturalistica                     | P1               |
| Tutela Idrologica                        | P3               |
| Tutela del Paesaggio                     | P4               |
| Tutela del Suolo                         | P2 *             |

(\* per la misura 211 non viene applicata così come previsto dalla D.G.R. 281/2009)

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con quanto stabilito dal P.S.R., dal P.O.A. Asse 2 e dal P.R.I.P. sulla base di:

1. concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, nelle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nelle aree preferenziali a prevalente Tutela Naturalistica (Parchi nazionali, Regionali, Riserve, ecc.);
2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle altre aree preferenziali;
3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione;
4. alle priorità soggettive (solo per i casi di domande con punteggio ex-equò).

Pertanto, tenuto conto delle priorità territoriali sopraccitate, al fine della definizione della graduatoria delle domande si terrà conto del “Peso” attribuito alle singole aree preferenziali così come previsto nella **tabella 1 sottostante**.

### Tabella 1

“Peso” territoriale attribuito alle singole aree preferenziali

| Codice AP | Peso attribuito |
|-----------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>819,2*</b>   |
| <b>2</b>  | <b>819,2*</b>   |
| <b>3</b>  | <b>819,2*</b>   |
| <b>4</b>  | <b>819,2*</b>   |
| <b>5</b>  | <b>819,2*</b>   |
| <b>6</b>  | <b>819,2**</b>  |

| Codice AP | Peso attribuito |
|-----------|-----------------|
| <b>7</b>  | <b>409,6</b>    |
| <b>8</b>  | <b>204,8</b>    |
| <b>9</b>  | <b>102,4</b>    |
| <b>10</b> | <b>0***</b>     |
| <b>11</b> | <b>51,2</b>     |
| <b>12</b> | <b>25,6</b>     |
| <b>13</b> | <b>12,8</b>     |
| <b>14</b> | <b>0****</b>    |

\* alle aree ad Alto Valore Naturalistico (corrispondenti al gruppo delle aree a prevalente tutela naturalistica definito dal P.S.R.) viene attribuito un “peso” territoriale uguale alle Aree Vulnerabili e alle Aree Rete Natura 2000.

\*\* le aree della rete ecologica vengono inserite in quanto riconosciute nella variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 46 del 18/03/2009

\*\*\* l'area preferenziale "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" assume valore pari a 0 in quanto con la modifica al PTCP l'area preferenziale è stata suddivisa nelle lettere A e B del Titolo III art. 12, che fanno riferimento ai precedenti Codici Area pref. n. 8 e n. 9.

\*\*\*\* l'area preferenziale "Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013" assume valore pari a 0 a seguito di quanto stabilito dalla DGR n. 281/2009 che ne esclude l'applicazione per la Misura 211.

## Tablelle di descrizione dei codici aree

| <b>Codice Area</b> | <b>Descrizione Codice Area</b>   |
|--------------------|--|
| <b>1</b>           | Aree Rete Natura 2000  |
| <b>2</b>           | Aree Vulnerabili   |
| <b>3</b>           | Parchi Nazionali, Regionali e Riserve Naturali   |
| <b>4</b>           | Oasi di protezione della fauna e Aziende Faunistico Venatorie  |
| <b>5</b>           | Zona di Tutela Naturalistica   |
| <b>6</b>           | Reti Ecologiche Provinciali  |
| <b>7</b>           | Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque – PTCP Titolo III art. 13 B comma 6)  |
| <b>8</b>           | Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP Titolo III art. 12A) |
| <b>9</b>           | Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP Titolo III art. 12B )   |
| <b>10</b>          | Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28 del PTPR – Titolo III art. 12A e art. 12B del PTCP)  |
| <b>11</b>          | Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP Titolo III Art. 9)  |
| <b>12</b>          | Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica  |
| <b>13</b>          | Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (PTCP Titolo VIII art. 39)  |
| <b>14</b>          | Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013   |

Qualora la graduatoria definita dall'applicazione dei criteri territoriali determini delle posizioni di "ex-quo" tra le domande, si procederà ad applicare i **CRITERI SOGGETTIVI** secondo il seguente ordine definito nel PRIP:

1. **Accordi agroambientali locali:** viene riconosciuta priorità alle aziende aderenti ad Accordi agroambientali approvati dall'Amministrazione Provinciale entro il termine ultimo di presentazione delle domande di indennità;
2. **Agricoltura e zootecnia biologica;**
3. **Comparto produttivo:** le aziende zootecniche avranno priorità rispetto alle altre, e nell'ambito delle aziende zootecniche è riconosciuta priorità a quelle destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;

per i punti 2 e 3 verrà considerato il seguente ordine di priorità:

- a. aziende zootecniche certificate BIO in introduzione destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
  - b. aziende zootecniche certificate BIO in mantenimento destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
  - c. altre aziende zootecniche certificate BIO in introduzione,
  - d. altre aziende zootecniche certificate BIO in mantenimento;
  - e. aziende vegetali (non foraggere) certificate BIO in introduzione;
  - f. aziende vegetali (non foraggere) certificate BIO in mantenimento;
  - g. aziende foraggere certificate BIO in introduzione;
  - h. aziende foraggere certificate BIO in mantenimento;
  - i. aziende zootecniche in introduzione destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
  - j. aziende zootecniche in mantenimento destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
  - k. altre aziende zootecniche in introduzione,
  - l. altre aziende zootecniche in mantenimento;
  - m. aziende vegetali (no foraggere) in introduzione ;
  - n. aziende vegetali (no foraggere) in mantenimento;
  - o. aziende foraggere in introduzione;
  - p. aziende foraggere in mantenimento;
4. **Imprenditoria giovanile e femminile** secondo il seguente ordine di priorità:

Beneficiario con qualifica di “Imprenditore Agricolo Professionale”:

1. donne < 40 anni con 1° insediamento;
2. uomini < 40 anni con 1° insediamento;
3. donne < 40 anni;
4. uomini < 40 anni;
5. donne > 40 anni;
6. uomini > 40 anni

Beneficiario Imprenditore Agricolo senza qualifica di “Imprenditore Agricolo Professionale”:

1. donne < 40 anni;
2. uomini < 40 anni;
3. donne > 40 anni;
4. uomini > 40 anni

**Si stabilisce inoltre che qualora l'applicazione dei criteri soggettivi non sia sufficiente a dirimere i casi di domande ex -equo, verrà data priorità alle domande con il beneficiario avente età anagrafica inferiore.**

## ***ISTRUTTORIA E CONTROLLI SULLE DOMANDE***

Per quanto riguarda le istruttorie, i controlli amministrativi, i controlli in loco e la liquidazione delle domande ammesse, provvederanno la Provincia e gli enti delegati competenti (CM Frignano, Unione dei Comuni Terre di Castelli e unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia) sulla base della convenzione per la gestione associata del PSR.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

La Provincia di Modena e gli Enti Delegati competenti effettueranno il controllo delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenute e/o allegate alla domanda di aiuto.

Il campione sarà costituito da almeno il 5% delle domande presentate approssimato per eccesso, utilizzando un metodo di estrazione casuale.

Per il controllo delle dichiarazioni la Provincia di Modena si rivolgerà direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti e solo in subordine al beneficiario stesso.

In tal caso il beneficiario avrà 20 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per produrre la documentazione utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, pena la decadenza dai benefici e la segnalazione alle autorità competenti.

Nel caso in cui il controllo non sia concluso entro la data di approvazione delle graduatorie di ammissibilità, la Provincia di Modena adatterà l’atto di concessione del contributo condizionandolo, per le domande sottoposte a controllo, alla conclusione con esito positivo del controllo stesso.

## ***PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI***

### **Irregolarità**

#### **1. Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità**

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo “Requisiti e Impegni”.

Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno” e/o per l’“annualità di riferimento dell’indennità”, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

#### **Difformità di superficie e Difformità di UBA**

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

**Per i casi di “difformità” di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.**

#### **2. Inadempimenti**

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l'attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo "Requisiti e Impegni", viene pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo della Misura e viene meno l'impegno di cui al comma 2 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

Sulla base di quanto stabilito dal Reg. (CE) 1975/06, dal D.M. 1205/08 e dalla D.G.R. 1006/08 e loro modifiche ed integrazioni, si procederà all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni previste dal medesimo art. 18 (si richiama quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi).

### SONO IN OGNI CASO FATTI SALVI I CASI DI FORZA MAGGIORE.

#### ***SUBENTRO NEGLI IMPEGNI***

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo d'impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata sia pari o superiore a ha 2,50 (tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso)

La corresponsione delle indennità non è dovuta se per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro nell'impegno.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

### **CONDIZIONALITA'**

I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 che ha abrogato il Reg. CE 1782/2003.

Si richiama al riguardo il contenuto degli articoli n. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 e n. 23 del Reg. (Ce) 1975/06.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

Con riguardo *alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative:*

- *all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;*
- *all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);*
- *al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.*

### **GESTIONE FINANZIARIA**

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";

- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale".
- n. 332/2010 di assegnazione agli Enti Territoriali della riserva di premialità a seguito dell'analisi dell'efficienza finanziaria, che attribuito ulteriori risorse alle misure del PSR;

e la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 62 del 23 febbraio 2010 di distribuzione della Riserva Premiante di incremento dei fondi per le misure del PRIP.

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

La Provincia di Modena, sulla base di quanto stabilito nella D.G.R. n. 101/2008 successivamente integrata dalla D.G.R. 332/2010 e dalla Delibera di Giunta Provinciale di adozione del Programma Operativo di Asse 2 parte generale nella quale si sono confermate le percentuali di risorse disponibili indicate dalla Regione Emilia Romagna, stabilisce che per l'anno 2010 l'ammontare delle risorse disponibili all'accoglimento di nuove domande per la Misura 211 è di € 1.638.379,38 pari al 16,50% delle risorse assegnate a cui va aggiunto l'importo di € 126.628,00 quale assegnazione della riserva premiante definita dalla regione, per un totale di € **1.765.007,38**.

Qualora l'ammontare delle risorse assegnate non sia sufficiente alla copertura delle richieste pervenute, così come previsto per le annualità 2009, la D.G.R. n. 196/2010 ha dato facoltà alle Amministrazioni competenti anche per l'anno 2010 di variare gli importi stabiliti, incrementandoli di una percentuale massima del 10%, reperendo le necessarie risorse dalle successive annualità di programmazione della Misura 211 ovvero dalle economie realizzate sulle annualità precedenti.

Le eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1975/2006 e dal DM 20/3/2008 - potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande purché i relativi provvedimenti siano assunti entro 30 giorni dalla comunicazione di AGREA relativa alle riduzioni dell'importo dell'indennità derivanti dall'applicazione del cumulo previsto dal P.S.R. fra i pagamenti relativi alla Misura 211 e alla Misura 214 e comunque non oltre il termine dell'annata agraria cui si riferisce la domanda di aiuto

### ***INDENNITA' CONCEDIBILI E CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI EROGABILI PER SUPERFICIE***

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 211, conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità", ciò anche se il "periodo di impegno" si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

#### **Indennità corrisposta per tipologia di coltura**

*L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:*

| <i>COLTURA</i>   | <i>Sostegno massimo (€/ha)</i> |
|--|--------------------------------|
| <i>Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali</i> | <i>150</i>                     |

|   |            |
|---|------------|
| <i>Ulivo, Castagno da frutto, Vite</i>      | <i>100</i> |
| <i>Praticoltura avvicendata + zootecnia</i> | <i>200</i> |
| <i>Pascolo Prato permanente + zootecnia</i> | <i>150</i> |
| <i>Seminativi</i>                           | <i>150</i> |
| <i>Praticoltura avvicendata</i>             | <i>100</i> |
| <i>Pascolo Prato permanente di montagna</i> | <i>100</i> |

***Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).***

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture foraggere corrispondenti alla classificazione D/18<sup>1</sup> di cui al Reg. (CE) 1444/2002,
- “prato permanente e pascolo” (praticoltura non avvicendata), le colture foraggere corrispondenti alla classificazione F/1 e F/2<sup>2</sup>, limitatamente al solo punto I, di cui al Reg. (CE) 1444/2002.

### **Modulazione dell'indennità**

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- *per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;*
- *per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;*
- *per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;*
- *in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.*

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell'indennità.

### **Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**

*Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” con la Misura 214 “Pagamenti*

<sup>1</sup> Dal Reg. (CE) 1444/2002

D/18 Pianta foraggiera

I. Tutte le coltivazioni erbacee seminatrici destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggiera annuali o pluriennali).

II. Queste coltivazioni erbacee (in contrapposizione a quelle per granella secca) vengono di norma utilizzate per il pascolo animale o raccolte verdi, ma possono anche essere raccolte essiccate, come il fieno secco. In generale è la pianta intera, eccettuate le radici, che viene raccolta e utilizzata come foraggio.

Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute ad altre aziende per uso diretto o all'industria.

Sono compresi i cereali, le piante industriali e altre coltivazioni per seminativi raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio (D/12).

<sup>2</sup> Dal Reg. (CE) 1444/2002

F/1 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

I. Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

II. Sono esclusi:

. i pascoli magri, utilizzati periodicamente o permanentemente (F/02),

. prati e pascoli non utilizzati (H/1).

F/2 Pascoli magri

I. Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

*agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l’applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.*

*Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a **420 euro per ettaro**, in riferimento ai cumuli realizzabili con l’applicazione delle sopraindicate Misure.*

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

- 1) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell’importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all’altra;
- 2) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell’importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
- 3) se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alla Misura originariamente oggetto di riduzione;
- 4) qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 211 e 212, la riduzione sarà sempre a carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata.

### **ACCORDI AGROAMBIENTALI LOCALI**

Il P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 5.3.2.5. specifica che *“l’applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*. Pertanto, non è escluso che possano essere attribuite ai terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all’atto della presentazione delle domande di indennità, specifiche priorità per la Misura 211 qualora previste dai P.R.I.P.

Per la Misura 211 non possono essere riconosciuti sostegni aggiuntivi in caso di contestuale attivazione di Accordi Agroambientali Locali (vedi l’articolo 27 del Reg. (CE) 1974/06).

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario del Servizio Agro-Ambiente della Provincia di Modena Paolo Corsinotti, tel. 059-209755 e-mail: [corsinotti.p@provincia.modena.it](mailto:corsinotti.p@provincia.modena.it).

### **INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Modena.

### **INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta n. 34, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Economia Dott. Onelio Pignatti. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute

nel “Documento Privacy” di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente: <http://www.provincia.modena.it>